

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa dei senatori ANDERLINI, BRANCA, BREZZI, GIUDICE, GOZZINI, GUARINO, MASULLO, PARRI, PASTI, ROMAGNOLI CARETTONI Tullia, ROMANÒ e VINAY

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 DICEMBRE 1976

Modifiche agli articoli 81, primo comma, e 94, terzo comma,
della Costituzione

ONOREVOLI SENATORI. — Nella precedente legislatura fu presentato alla Camera un disegno di legge di revisione costituzionale che affrontava il problema delle riunioni congiunte dei due rami del Parlamento.

Lo stesso testo riproponiamo ai colleghi del Senato.

Esso si inquadra in un più ampio discorso avente lo scopo di razionalizzare il nostro sistema e contemporaneamente di apportare alcune variazioni al bicameralismo perfetto previsto dalla Costituzione, al fine di snellire, soprattutto nella propria funzione legislativa, l'iter presso le due Camere (senza per altro incidere sui loro poteri istituzionali) e privilegiare il momento del controllo ispettivo nei confronti dell'esecutivo.

L'esperienza repubblicana ha registrato in quest'ultimo periodo critiche significative della pubblica opinione, e degli stessi parlamentari, per talune procedure che si manifestano come una inutile duplicazione

dei tempi di approvazione dei provvedimenti. Queste critiche hanno coinvolto lo stesso dibattito parlamentare sulla fiducia al Governo, che appare spesso ripetitivo di posizioni politiche espresse da gruppi dell'uno e dell'altro ramo del Parlamento, collegati al medesimo partito.

Il presente disegno di legge vuole incidere su questo tempo specifico, unificando il dibattito sulla fiducia al Governo nei limiti massimi consentiti dal tipo di bicameralismo paritario previsto dalla nostra Costituzione. Si è così previsto che la presentazione del nuovo Governo avvenga dinanzi alle Camere riunite in seduta comune, che ivi si svolga il relativo dibattito, con salvezza per la fase della votazione (e — ovviamente — delle dichiarazioni di voto) che continuerà a svolgersi autonomamente presso ciascuna Camera secondo il generale principio del bicameralismo. Ciò anche in considerazione del fatto che la diversa compo-

sizione delle due Camere — talvolta ridondante in diversa composizione dei gruppi parlamentari — non sia travalicata dalla composizione del Parlamento in seduta comune.

Ci è sembrato che lo stesso ragionamento possa essere fatto per l'approvazione del bilancio dello Stato. Da questa convinzione è nato l'articolo 2 del presente disegno di legge, che si riferisce all'articolo 81 della Costituzione.

Onorevoli senatori, la proposta di revisione della Costituzione che ci onoriamo di presentare, siamo certi che non costituisce la sanatoria dei tanti mali che vengono attribuiti al Parlamento; ma siamo fiduciosi possa costituire un primo passo per un serio ripensamento del nostro quotidiano lavoro e per una razionalizzazione delle nuove esigenze manifestatesi, nel corso di questo trentennio, nell'esercizio della funzione parlamentare.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

Il terzo comma dell'articolo 94 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta al Parlamento in seduta comune per esporre il suo programma. La discussione sulle comunicazioni del Governo ha luogo a Camere riunite ».

Art. 2.

Il primo comma dell'articolo 81 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« Il Parlamento in seduta comune ascolta annualmente la relazione economico-finanziaria del Governo e discute il bilancio dello Stato e il rendiconto consuntivo, presentati dal Governo. La votazione del bilancio e del rendiconto avverrà invece separatamente in ciascuna Camera ».